

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4785 di Giovedì 01 ottobre 2020

COVID-19: quali sono le misure per il trasporto aereo e marittimo?

Un allegato del DPCM 7 agosto 2020 riporta linee guida per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico. Focus sulle misure di contenimento nel settore aereo e nel trasporto marittimo di passeggeri.

Roma, 1 Ott ? Come ricordato nei nostri articoli oltre al [Protocollo condiviso](#) per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, è stato adottato il 20 marzo 2020 anche il [Protocollo condiviso](#) di regolamentazione per il contenimento del COVID-19 nel **settore dei trasporti e della logistica**.

Tuttavia, nell'ambito dei **trasporti pubblici**, con particolare riferimento alle misure per l'utenza e alle modalità organizzative del servizio, successivamente sono state elaborate anche delle vere e proprie linee guida.

Stiamo parlando delle "**Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico**" che sono allegate al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020](#) e che sono state poi modificate dal [DPCM del 7 settembre 2020](#).

Nei giorni scorsi abbiamo presentato le linee guida parlando delle misure di sistema e delle misure generali di contenimento del virus SARS-CoV-2, oggi ci soffermiamo in particolare sul **settore aereo** e sul **settore marittimo**.

Questi gli argomenti trattati nell'articolo:

- [Il settore aereo: le misure di contenimento della diffusione del virus](#)
- [Il settore aereo: le deroghe all'obbligo di distanziamento interpersonale](#)
- [Settore marittimo: le misure di prevenzione per l'emergenza COVID-19](#)

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVS055] ?#>

Il settore aereo: le misure di contenimento della diffusione del virus

L'allegato tecnico relativo alle singole modalità di trasporto presenta diverse indicazioni per il **settore aereo**.

In particolare per il settore del trasporto aereo "vanno osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili".

E si richiede, pertanto, "l'**osservanza delle seguenti misure** a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:

- gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove possibile, una **netta separazione delle porte di entrata e di uscita**, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
- **interventi organizzativi e gestionali** e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;
- previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita";
- "nelle **operazioni di sbarco e imbarco** dei passeggeri va utilizzato, ove possibile, il finger (o manicotto d'imbarco e sbarco, ndr) in via prioritaria e in caso di trasporto tramite navetta bus, va evitato l'affollamento, prevedendo una riduzione del 50% della capienza massima prevista per gli automezzi e una durata della corsa comunque inferiore ai 15 minuti, garantendo il più possibile l'areazione naturale del mezzo.
- vanno assicurate anche tramite segnaletica le procedure organizzative per ridurre i **rischi di affollamento** e mancato distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati alla riconsegna.
- con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici **piani per assicurare il massimo distanziamento** delle persone nell'ambito degli spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle aree soggette a formazione di code sarà implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a mantenere il distanziamento fisico;
- i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente una mascherina chirurgica, che andrà **sostituita ogni quattro ore** in caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di un metro;
- **attività di igienizzazione e sanificazione** di terminal ed aeromobili, anche più volte al giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale;
- introduzione di **termo scanner** per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, secondo modalità da determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura all'ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d'imbarco, per le partenze, ed alla discesa dall'aereo per gli arrivi in tutti gli aeroporti".



Il settore aereo: le deroghe all'obbligo di distanziamento interpersonale

Particolari indicazioni riguardano poi l'**obbligo di distanziamento interpersonale di un metro** a bordo degli aeromobili, all'interno dei terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri)".

Si indica che è "consentito **derogare** al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo degli aeromobili, nel caso in cui:

- l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali precauzioni consentono una elevatissima purificazione dell'aria, nonché in caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione della temperatura prima dell'accesso all'aeromobile e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
- sia garantita la durata massima di utilizzo della mascherina chirurgica non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
- siano disciplinate individualmente le salite e le discese dall'aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;
- sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check in online o in aeroporto e comunque prima dell'imbarco, specifica autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID 19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi;
- sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore ed all'Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID 19 comparsa entro otto giorni dallo sbarco dall'aeromobile;
- siano limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di **bagaglio a mano** di dimensioni consentite per la collocazione nelle cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell'aeromobile, garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le fasi di movimentazione (ad es. chiamata individuale dei

- passaggeri al momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in prossimità delle cappelliere);
- gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc) da collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito **contenitore monouso**, consegnato dal vettore al momento dell'imbarco, per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori nelle stesse cappelliere".

Settore marittimo: le misure di prevenzione per l'emergenza COVID-19

L'allegato tecnico si sofferma poi sul **settore marittimo e portuale**.

Riguardo al **trasporto marittimo di passeggeri** si indica che "specifiche previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave che peraltro sono già sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020".

In particolare, si richiede l'adozione delle seguenti **misure**:

- "evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la **distanza interpersonale** di almeno un metro;
- i passeggeri dovranno indossare necessariamente una **mascherina di comunità**, per la protezione del naso e della bocca. Vanno rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;
- l' **attività di disinfezione** viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l'attività commerciale dell'unità. Nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aerazione, etc.);
- le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display:
 - ◆ per evitare **contatti ravvicinati** del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;
 - ◆ per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri";
 - ◆ per il TPL (trasporto pubblico locale, ndr) marittimo "con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati;
 - ◆ per il TPL marittimo è necessario l'utilizzo di dispositivi di sicurezza come previsto anche per il trasporto pubblico locale di terra e sono previste le stesse possibilità di indici di riempimento con gli accorgimenti previsti per il trasporto pubblico locale".

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale delle linee guida che riportano, riguardo al settore marittimo e portuale, anche precise indicazioni per la gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri.

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

" [Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico](#)", allegato al DPCM 7 agosto 2020 come modificato dal DPCM 7 settembre 2020 (formato PDF, 1.70 MB).

Scarica la normativa di riferimento:

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.](#)

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 07 agosto 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.](#)

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2](#)

. Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).